



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 14/01/2016

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Esproprio.

Acquisizione aree occorse per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente. Decreto Definitivo di Esproprio ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE, SICUREZZA ED AMBIENTE

Premesso che:

La Ditta Pasculli Raffaele è proprietaria dei fondi censiti nel Catasto Terreni del Comune di San Ferdinando di Puglia al Foglio di mappa n. 14, particelle nn. 635 di mg 2.009, 637 di mg 11.120,639 di mg 11.758 e 641 di mg 3.970, per complessivi mg 28.857, ex particelle nn. 7, 11, 14, 19 e 20; Con delibera di Commissariale n. 38 in data 06.08.1979, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto dei lavori di costruzione di un impianto, sportivo polivalente, redatto dall'ing. Luigi Cela; I lavori a seguito di licitazione privata, furono appaltati ed eseguiti dall'impresa Capacchione Nunzio di Trinitapoli; In data 24.09.1980 venne eseguito il deposito presso la Segreteria Comunale della documentazione prevista dall'art.10 - 10 comma della Legge n.865/1971, mentre con Decreto Sindacale n. 3 del 25.09.1980 venne disposta l'occupazione di urgenza delle aree, il cui stato di consistenza venne redatto in data 23.10.1980;

Con nota del 12.02.1981, acquisita in data 02.03.1981 al n. 1945 del protocollo generate del Comune, la Ditta esproprianda, ing. Raffaele Pasculli recapito al Comune una lettera con la quale accettava di convenire a termini di legge alla cessione volontaria del suolo di mq 28.900; 11 Consiglio Comunale con delibera n. 71 del 13.03.1981 accetta ed approva la proposta di "cessione volontaria", mediante la corresponsione di tutte le indennità di esproprio contemplate dalle norme di legge in vigore, salvo conguaglio ai sensi della Legge n. 385/1980, secondo le seguenti risultanze: - Ditta Pasculli Raffaele: Foglio n. 14 particelle nn. 7, 11, 14, 19 e 20 - indennità di esproprio £. 58.956.000, determinata con delibera di Giunta Comunale n. 488 del 04.06.1982;

La citata indennità di esproprio, da sottoporre a conguaglio secondo quanto avrebbe stabilito la emananda norma in materia di esproprio, riveniva dalla indennità provvisoria di esproprio di f. 19.652.000, determinata con delibera di Consiglio Comunale n. 201 del 17.10.1981, moltiplicata per il coefficiente 3 di cui all'art. 17, 1° comma, della legge 22.10.1971, n. 865, così come modificato dall'art. 14 della legge 28.01.1977 n. 10;

A seguito delle determinazioni innanzi evidenziate vennero corrisposte alla Ditta espropriata, Pasculli Raffaele, tutte le indennità di esproprio contemplate dalle norme di legge in vigore, per l'importo complessivo di € 30.448,23 (£. 58.956.000) così distinte:

- € 3.945,77 (£. 7.640.070) con mandato n. 1773 del 3.11.1982
- € 12.394,96 (£. 24.000.000) con mandato n. 1774 del 3.11.1982
- € 14.107,50 (£. 27.315.930 con mandato il 1775 del 3.11.1982;

Successivamente, a seguito di verifica in contraddittorio dei confini dell'area espropriata del 27.05.2004, ed a frazionamento eseguito, le aree espropriate risultavano:

- Foglio n. 14, particelle n. 637 di ha 1.11.20, n. 639 di ha 1.17.58, n.641 di ha 0.39.70 e n. 635 di ha 0.20.09, per complessivi mq 28.857;

Con Sentenza 1 febbraio 2007 n. 88 la Corte d'appello di Bari condannava il Comune di San Ferdinando di Puglia al risarcimento del danno subito da Raffaele Pasculli per la perdita della proprietà di un terreno irreversibilmente trasformato e utilizzato per la costruzione di un impianto sportivo sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità in data 6 agosto 1979, senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio, parzialmente riformando la Sentenza del Tribunale di Foggia che aveva preso a base il criterio del VAM;

A seguito di ricorso promosso da Pasculli Raffaele la S.C. di Cassazione con sentenza n. 2195/2013 del 18/30.1.2013 cassava la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 88/2007, rinviando la trattazione alla Corte d'Appello di Bari Sezione 1^a; La Corte d'Appello di Bari ^ Sezione Civile con Sentenza n. 675/2015, nel dichiarare in maniera definitiva l'occupazione illegittima, condannava il Comune di San Ferdinando di Puglia al risarcimento del danno a Pasculli Raffaele, depositando la somma di € 203.282,37 oltre danno da svalutazione economica secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 13.3.1986 fino alla data della stessa sentenza e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino al soddisfo presso la Cassa Depositi e Prestiti ed al pagamento della somma di E 48.087,47 a titolo di indennità per occupazione legittima oltre interessi a decorrere dal 13.3.1986 sino al soddisfo;

Rilevato che:

- non si è provveduto alla definizione della procedura espropriativa;
- a far data dal 25.09.1980 i fondi sopra indicati sono stati utilizzati per scopo di pubblico interesse in seguito alla realizzazione dei lavori di cui trattasi che ne hanno comportato la trasformazione irreversibile per scopo di pubblica utilità;
- che la destinazione urbanistica di detti fondi, di proprietà del sig. Pasculli Raffaele, dal 25.09.1980 ad oggi, è stata la seguente:
 - Secondo il programma di fabbricazione approvato con decreto D.P. n. 31494 del 27.11.1970 in:
 - Zona "E" (verde pubblico);
 - Mentre secondo le destinazioni urbanistiche del PUG (Piano urbanistico generale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.09.2002 e pubblicata sul BURP n. 145 del 14.11.2002:
 - Microzona omogenea F4 (attrezzature e servizi a scala urbana) destinata ad ospitare attrezzature collettive a scala urbane ed a migliorare le attrezzature esistenti;

Considerato che da quanto appena detto persistono le ragioni di interesse pubblico all'emanazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001;

Considerato che secondo quanto contenuto al comma 1 dell'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), così come introdotto dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, successivamente convertito in legge n° 111 del 15/07/2011:

"Art. 42-bis Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico.

modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato Nato da cui sia sorto id vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui alla prima periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, validate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà solo condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; e soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione precedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.”

Rilevato che, ai fini dell'acquisizione non retroattiva di cui al comma 1 dell'art. 42-bis, in relazione alla “situazione dell'immobile” e “degli intestati”, dalla visura storica per immobile presso l'Agenzia delle Entrate si evince quanto segue:

- foglio n. 14 particelle n. 637 e n. 639 interessate da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del D.L. 78/2010;

- foglio n. 14 particelle n. 635 e n. 641 atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8 del D. M. 701/94;

Visto che con atto di Consiglio Comunale n. 55 del 26.11.2015, esecutivo, è stato deliberato:

1. di approvare la premessa al presente atto, quivi richiamata a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di confermare l'opera in oggetto di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n° 327/2001;
3. di prendere atto della stima dell'indennizzo dovuto redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale dando altresì atto che le indennità saranno aggiornate alla data di concreta emissione dell'atto, relativamente alle indennità di occupazione;

4. di procedere, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. all'acquisizione al patrimonio indisponibile di questo Comune di San Ferdinando di Puglia dei terreni catastalmente individuati e intestati così come innanzi meglio evidenziato da cui detratto l'importo complessivo di € 30.448,23, che con aggiornamento, attraverso l'applicazione degli interessi legali, dal 3.11.1982 al 3.11.2015, porta all'importo complessivo di € 76.286,58 versato dal Comune in sede di cessione bonaria e l'importo di complessivi € 68.370,72, versato a seguito delle sentenze in premessa citate, porta alla somma spettante al 3.11.2015 alla Ditta Pasculli Raffaele pari a complessivi € 19.334,64;

5. di dare mandato al citato Funzionario Responsabile del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Sicurezza Ambiente di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla emissione del decreto definitivo ai sensi della normativa vigente in materia, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Ferdinando di Puglia, conferendogli la facoltà di correggere, modificare, aggiornare od integrare l'atto stesso rispetto allo schema approvato, per errori o altra causa, nell'esclusivo interesse del Comune di San Ferdinando di Puglia quale Ente beneficiario; - di dare mandato, altresì, al Funzionario Responsabile del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Sicurezza Ambiente affinché provveda ad impegnare la somma occorrente, oltre alle imposte e spese dove per legge, e a disporre pagamento della somma dovuta a favore dei proprietari, definitivamente accertati, entro i termini indicati nel comma 4, dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e pertanto entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento definitivo di acquisizione delle aree;

- che in esecuzione alla citata delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2015, con Determinazione Gestionale n. 716 del 23.12.2015 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza ed Ambiente si è proceduto ad assumere obbligazione di spesa di € 19.671,11 all'intervento 2.06.02.01, capitolo n. 11123.06 - missione 6.01.2.0202, "Acquisizione aree campo di calcio" del Bilancio di previsione 2015, per il pagamento alla Ditta Pasculli Raffaele del saldo dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, C. F.: PSCRFL24A01H501T e contestualmente a liquidare alla Ditta Pasculli, Raffaele, nato a Roma (RM) in data 01/01/1924 e residente a San Ferdinando di Puglia (BT) alla via Prologo n. 55 - C.F.: PSCRFL24A01H501T la somma di € 19.671,11 a saldo dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 per l'acquisizione da parte del Comune di San Ferdinando di Puglia dei fondi censiti nel Catasto Terreni del Comune di San Ferdinando di Puglia al Foglio di mappa n. 14, particelle nn. 635 di mq 2.009, 637 di mq 11.120, 639 di mq 11.758 e 641 di mq 3.970, per complessivi mq 28.857, ex particelle nn. 7, 11, 14, 19 e 20, per 1a realizzazione dell'impianto sportivo comunale;

Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette di dover acquisire i fondi di cui sopra al patrimonio indisponibile del Comune;

Visto che l'emissione dei decreti di esproprio, ricadono nell'ambito della competenza del sottoscritto dirigente tecnico in forza della determinazione sindacale n. 5 del Reg. del 05.02.2015, acquisito in pan i

data al n. 3170 del protocollo generale dell'Ente;

Visto l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

DECRETA

1. di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) i fondi di proprietà di Pasculli Raffaele, nato a Roma (RM) in data 01/01/1924 e residente a San Ferdinando di Puglia (BT) alla via Prologo n. 55 - C.F.: PSCRFL24A01H501T, censiti nel Catasto Terreni del Comune di San Ferdinando di Puglia al Foglio di mappa n. 14, particelle nn. 635 di mg 2.009, 637 di mg 11.120, 639 di mg 11.758 e 641 di mg 3.970, per complessivi mg 28.857.

2. di ritenersi che detti fondi sono a tutti gli effetti di legge trasferiti in proprietà in capo al Comune di San Ferdinando di Puglia in relazione al disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

3. di dare atto che il saldo degli indennizzi dovuti al sig. Pasculli Raffaele, nato a Roma (RM) in data 01/01/1924 e residente a San Ferdinando di Puglia (BT) alla via Prologo n. 55 - C.F.: PSCRFL24A01H501T sono stati liquidati con Determinazione Gestionale n. 716 del 23.12.2015 e saranno pagati entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto al Proprietario interessato, così come previsto dall'art. 42 bis, comma 4 del DPR n. 327 del 08.06.2001 e s. m. e

4. il presente atto di acquisizione sarà notificato al Proprietario dei beni in questione e comporta il passaggio di diritto di proprietà a favore del Comune di San Ferdinando di Puglia e sarà soggetto alla trascrizione, senza indugio, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dell'Amministrazione precedente.

5. che la notifica del presente decreto al sig. Pasculli Raffaele, nato a Roma (RM) in data 01/01/1924 e residente a San Ferdinando di Puglia (BT) alla via Prologo n. 55 - C.F.: PSCRFL24A01H501T, comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

6. di dare atto che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

7. di stabilire che il presente atto sarà presentato per la trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed al competente Ufficio del Territorio per la voltura catastale e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

8. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti mediante trasmissione in copia integrale, così come previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e s.m. e i.

9. Il Conservatore dei Registri Immobiliari viene dispensato dall'iscrizione di ipoteca legale e viene altresì esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Contro il presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR della Puglia entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Manutenzione, Sicurezza ed Ambiente
Ing. Vito Evangelista

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti